

COMUNE DI ALSENO
(Provincia di Piacenza)

**Regolamento per l'applicazione del Canone
Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o
Esposizione Pubblicitaria
e
del Canone Mercatale**

(Legge 160/2019 – art. 1 commi da 816 a 847)

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE GENERALE:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1- Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti e materiale pubblicitario abusivo.....	5
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	5
Articolo 10 - Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 15 - Dichiarazione	7
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 17 - Accertamento e riscossione coattiva	8
Articolo 18 - Rimborso e compensazione	8
Articolo 19 - Sanzioni	9
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	9
Articolo 22 - Riduzioni.....	10
Articolo 23 - Esenzioni.....	10
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	11
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	11
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	11
Articolo 27 - Richiesta del servizio e modalità delle pubbliche affissioni	12
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni	12
Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo	13
Articolo 30 - Riduzione del canone.....	13
Articolo 31 - Esenzione dal canone.....	13
Articolo 32 - Pagamento del canone.....	13
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14
Articolo 34 - Disposizioni generali	14
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	14
Articolo 36 - Occupazioni per propaganda elettorale.....	14
Articolo 37 - Occupazioni per particolari interventi.....	14
Articolo 38 - Responsabile del procedimento.....	15
Articolo 39 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio.....	15
Articolo 40 - Termini di conclusione del procedimento.....	15
Articolo 41 - Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico.....	15
Articolo 42 - Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico....	16
Articolo 43 - Deposito cauzionale: prestazione e svincolo.....	17
Articolo 44 - Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso.....	17
Articolo 45 - Titolarità della concessione e successione nella titolarità.....	17

Articolo 46 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione	18
Articolo 47 - Modifica, sospensione e revoca della concessione... ..	18
Articolo 48 - Decadenza ed estinzione della concessione	18
Articolo 49 - Occupazioni abusive	19
Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	19
Articolo 51 - Classificazione delle strade	20
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	20
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 54 - Soggetto passivo	21
Articolo 55 - Esenzioni.....	21
Articolo 56 - Esenzioni e agevolazioni per occupazioni e situazioni particolari.....	22
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	23
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	24
Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva	24
Articolo 60 - Rimborsi.....	24
Articolo 61 - Sanzioni	24
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
Articolo 62 - Disposizioni generali	25
Articolo 63 - Funzionario Responsabile.....	25
Articolo 64 - Presupposto del canone.....	25
Articolo 65 - Soggetto passivo	25
Articolo 66 - Domanda di occupazione e sospensione della concessione.....	25
Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	26
Articolo 68 - Classificazione delle strade	26
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	26
Articolo 70 - Occupazioni abusive	26
Articolo 71 - Versamento del canone	26
Articolo 72 - Agevolazioni per situazioni particolari.....	27
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 74 - Rimborsi.....	27
Articolo 75 - Sanzioni	27
Articolo 76 - Norme di rinvio.....	28

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e i criteri riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Il presente regolamento, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari e al servizio delle pubbliche affissioni, si ispira ai principi secondo i quali i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali da ritenersi, a fronte della sensibilità dei consumatori, indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del canone, il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone e al servizio delle pubbliche affissioni.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo e del servizio delle pubbliche affissioni a terzi, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla gestione medesima, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità richiedente l'installazione o la messa in opera di appositi mezzi è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'ufficio competente anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'Amministrazione Comunale o da altra autorità competente per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Amministrazione Comunale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi, e loro adiacenze, dove queste si svolgono.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti e materiale pubblicitario abusivo

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo o all'immediata copertura dello stesso, avvalendosi anche del soggetto che gestisce il canone.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità già in opera.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre la pubblicità temporanea abusiva, ossia relativa a messaggi pubblicitari non aventi la caratteristica della stabilità, si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di violazione redatto dalla Polizia Locale o dal soggetto gestore del canone.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine

previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede l'ufficio competente o il soggetto gestore del canone con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 818, della Legge n. 160/2019, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province per le quali queste ultime abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari anche abusivi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano anch'esse al metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto gestore del canone apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente o al soggetto gestore del canone. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il soggetto gestore del canone procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni della pubblicità, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone relativo alle dichiarazioni di iscrizione e a quelle di variazione, che comportino un conguaglio del canone stesso, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e s.m.i., con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
2. Il pagamento effettuato attraverso gli strumenti consentiti ha decorrenza liberatoria dell'obbligazione nel momento in cui l'accredito avviene nei termini previsti per il pagamento del canone.
3. Qualora la dichiarazione abbia effetto anche per gli anni successivi, il termine di pagamento del canone annuale è fissato alla data del 28 febbraio dell'anno di riferimento, salvo quanto disposto ai successivi commi 4 e 5.
4. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo complessivo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto 30 novembre; previa apposita richiesta da parte dell'interessato.
Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone annuale di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 luglio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 1.500,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la copertura o rimozione della pubblicità abusiva.

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Servizio/Struttura comunale competente, previa istruttoria effettuata dal soggetto gestore del canone, provvede al rimborso nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno relative al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, dietro specifica richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso. Nel provvedimento di rimborso viene comunicato l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi pari al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune di cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. In sede di deliberazione delle tariffe potranno essere previste modulazioni in aumento o diminuzione della tariffa standard giornaliera, per la pubblicità effettuata:
 - a) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
 - b) con palloni frenati e simili; sono assimilati ai palloni frenati i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria.

- c) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
- d) a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Articolo 22 - Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie

complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente nel Comune di Alseno al 31/12 di ogni anno, non deve essere inferiore a 18 mq per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni non può superare il 10% della superficie degli impianti.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Alseno costituiscono servizio obbligatorio, di competenza del Comune. Il servizio viene svolto in regime di privativa ai sensi dell'art. 1 comma 17 del T.U. 15/10/25 n. 2578, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in caso di gestione con affidamento in concessione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, il diritto di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili.

Articolo 27 - Richiesta del servizio e modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, all'Ufficio competente o al Concessionario apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che intendono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento del relativo canone. In ogni caso i manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del Concessionario. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
10. In ogni altro caso diverso dai commi 8 e 9 del presente articolo, la liquidazione del canone e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
11. Il Comune o il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può essere attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
13. Presso l'Ufficio competente o il Concessionario sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge n. 160 del 2019, applicando le maggiorazioni e/o riduzioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il Concessionario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per l'affissione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e una sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto.
4. Per la deaffissione o la copertura di manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato cm 70x100 è stabilito in euro 5,00 per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 30 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

I manifesti di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) beneficiano della riduzione solo nel caso in cui non riportino l'indicazione di sponsor commerciali.

Articolo 31 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste ai sensi di legge.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se ricorrenti, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 36 - Occupazioni per propaganda elettorale

1. Le installazioni e gli arredi relativi alla propaganda elettorale e alla propaganda referendaria, nei termini temporali previsti per le singole consultazioni, sono disciplinate dalle leggi speciali in materia elettorale e referendaria.

Art. 37 - Occupazioni per particolari interventi

1. Le occupazioni di suolo pubblico comunale comportanti attraversamenti, anche parziali, di strade provinciali o statali, devono essere autorizzate anche dall'Ente proprietario della strada prima di dar corso all'occupazione medesima.
2. L'esecuzione di scavi stradali, con ciò intendendo l'apertura temporanea del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, è assoggettata a preventiva istanza di occupazione suolo pubblico, ed al rilascio del conseguente atto di concessione, come prescritto dal presente Regolamento.
3. E' consentita l'occupazione, prima dell'ottenimento della relativa concessione, solo per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale alla quale dovrà seguire, entro 48 ore dall'avvenuta occupazione, la presentazione della relativa domanda. Comunicazione e domanda dovranno essere formalizzate come indicato sul sito Internet comunale. L'Ufficio comunale competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.
4. Non è richiesta la concessione, ma occorre comunque effettuare la comunicazione al Servizio/Struttura competente, per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli, che non provochi grave intralcio al traffico, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde,

nonché di autospurghi e di operatori ecologici.

Art. 38 - Responsabile del procedimento

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario

Art. 39 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di cui al comma 1 dev'essere presentata almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Le comunicazioni e le richieste di chiarimenti ed integrazioni sulle domande presentate saranno effettuate con le medesime modalità utilizzate per la presentazione della domanda.
4. Nell'ipotesi in cui le domande siano irrisultantemente presentate, oppure siano incomplete oppure prive di allegati, o gli stessi siano incompleti, il Responsabile del procedimento, o altro dipendente incaricato, richiede, con specifica nota, le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite nei termini indicati nella nota stessa. Quest'ultima conterrà, altresì, l'avviso di interruzione dei termini di conclusione del procedimento e la comunicazione:
 - che i termini di conclusione del procedimento ricominceranno a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste;
 - di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego della concessione, conseguente alla mancata produzione, nel termine assegnato, delle integrazioni richieste.
5. Sull'istanza pervenuta il Responsabile del procedimento avvia istruttoria tecnica, finalizzata alla verifica del rispetto delle esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché dell'estetica e del decoro ambientale; a tal fine provvede ad acquisire i pareri degli altri Servizi/Strutture comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti per materia.

Art. 40 - Termini di conclusione del procedimento

1. Esperita l'istruttoria tecnica sulla domanda di occupazione il Responsabile del procedimento adotta provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di gg. 30, decorrenti dalla data di presentazione della domanda stessa.
2. Il termine di cui sopra, se interrotto ai sensi art.41, ricomincia a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Art. 41 - Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di diniego all'occupazione di suolo pubblico qualora:
 - pervengano, in fase di istruttoria tecnica, pareri negativi/contrari all'occupazione espressi anche da uno solo dei Servizi/Strutture e delle Commissioni Comunali;
 - il richiedente o suo dante causa risultino morosi nei confronti del Comune per canoni o imposte pregressi afferenti esposizioni pubblicitarie o occupazioni di suolo pubblico o per eventuali altri diritti dovuti al riguardo. Per "altri diritti dovuti" si intendono: diritti d'istruttoria, se stabiliti dalla Giunta Comunale; penali e/o sanzioni irrogate afferenti esposizioni pubblicitarie o occupazioni di suolo pubblico; tariffa rifiuti TARI, se e in quanto dovuta, con riferimento sia all'occupazione oggetto di richiesta sia ad occupazione diversa e all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

- le richieste di occupazione di suolo pubblico risultino finalizzate all'esercizio di attività non consentite dal presente regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il Responsabile del procedimento comunica, con nota scritta, al richiedente l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego:
- indicando le motivazioni a fondamento del diniego;
 - assegnando termine per presentare scritti e/o memorie difensive.
3. Qualora non pervengano dall'interessato scritti e/o memorie difensive oppure qualora gli stessi non superino le criticità riscontrate, il Responsabile adotta il provvedimento di diniego nel quale:
- richiama la comunicazione di avvio del procedimento;
 - esprime le proprie valutazioni sulle memorie difensive presentate dall'interessato oppure dà atto della mancata presentazione delle memorie medesime;
 - indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali dispone il diniego di occupazione suolo pubblico;
 - indica i mezzi di gravame azionabili avverso il provvedimento adottato ed i termini per il loro esperimento.

Art. 42 - Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Responsabile del procedimento, verificato che la richiesta di occupazione di suolo pubblico è finalizzata all'esercizio di attività consentite dal presente Regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge, esperita l'istruttoria tecnica, rilascia all'interessato il provvedimento di concessione all'occupazione e all'utilizzo del suolo pubblico.
2. In caso di domande concorrenti, intendendosi come tali le domande riguardanti l'occupazione della medesima area, la concessione è rilasciata, se non diversamente disposto da specifiche norme di settore, secondo il criterio di priorità della data in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in presenza di più domande pervenute in pari data, si procederà mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza di tutti i richiedenti.
3. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività dello spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area.
4. Il provvedimento di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è consentita dalla data di rilascio del provvedimento di concessione o dalla data indicata nel provvedimento stesso.
5. Il provvedimento di concessione deve contenere:
- a) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione, che sono determinate dal Responsabile del procedimento tenendo conto della domanda presentata dall'interessato e del tipo di occupazione nella stessa richiesto;
 - c) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione oppure l'indicazione delle norme del presente Regolamento che ne comportano l'esenzione;
6. Le concessioni sono rilasciate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione non conforme all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Alseno;
 - c) con la facoltà del Servizio competente di imporre nuove e diverse condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
7. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
8. Il rilascio del provvedimento di concessione si ha con la consegna, anche in modalità telematica, all'interessato ed avviene:
- previa comunicazione recante ogni utile indicazione per il ritiro, i termini temporali entro i quali provvedere al ritiro, gli effetti connessi al mancato ritiro nei termini assegnati;
 - a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il relativo canone nella misura stabilita e, se dovuto, il deposito cauzionale di cui al successivo art. 43.
- Copia della concessione rilasciata è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, al Comando di Polizia Municipale e, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione del canone, anche alla Società Concessionaria del servizio, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

Art. 43 - Deposito cauzionale: prestazione e vincolo

1. Qualora la tipologia dell'occupazione e dell'area occupata lo rendano necessario, il Responsabile del procedimento, su conforme indicazione degli Uffici Comunali competenti, al fine di tutelare l'Ente per il ripristino del suolo pubblico concesso oppure per eventuali danni al medesimo causati oppure per la liberazione del suolo stesso, chiede il versamento di un deposito cauzionale, costituito in contanti o con fideiussione bancaria od assicurativa - di durata superiore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza della concessione, a garanzia:

- a) del ripristino del suolo pubblico nelle condizioni originarie, qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo stesso;
- b) del ristoro dei danni che si prevede possano derivare al suolo pubblico dall'occupazione assentita;
- c) della liberazione del suolo pubblico dagli arredi, manufatti ecc. indicati in concessione ed utilizzati in corso di occupazione.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento in misura corrispondente al valore dei lavori indicati alle lettere a) e c), ai danni indicati alla lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del procedimento e viene dallo stesso disposto nel termine massimo di gg.180 decorrenti dalla richiesta dell'interessato subordinatamente all'accertamento degli intervenuti ripristino e liberazione del suolo pubblico, dell'assenza di danni al suolo medesimo e dell'assenza di morosità nel pagamento del canone di occupazione.

Art. 44 - Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso

1. Il titolare della concessione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) esibire, a richiesta degli addetti comunali, e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, il provvedimento di concessione all'occupazione;
- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- d) provvedere a proprie spese e cura, entro il termine perentorio stabilito dall'atto di concessione dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 43;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) versare il canone alle scadenze fissate;

2. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata e nell'utilizzare il suolo concesso deve altresì:

- a) osservare le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti;
- b) collocare appositi ripari e mezzi adeguati, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, ed a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica e privata;
- c) predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
- d) per occupazioni esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

3. In ordine a quanto indicato al precedente comma 2 lettere a), b), c), l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

Articolo 45 - Titolarità della concessione e successione nella titolarità

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata la sub concessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve fare preventiva richiesta al Comune tendente ad ottenere il rilascio di nuova concessione alle seguenti inderogabili condizioni:

- a) la concessione in cui si chiede di succedere sia stata rilasciata in data non antecedente ad anni due rispetto alla data di presentazione della richiesta di nuova concessione;
- b) il richiedente ed il titolare della concessione in cui si chiede di succedere siano in regola con il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico ed altri diritti dovuti, indicati al precedente art. 44;

c) presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestualmente alla presentazione dell'istanza di concessione nella concessione, della quale istanza costituisce perciò indispensabile allegato, relativa:

-al mantenimento ed utilizzo dei medesimi arredi, manufatti ecc. indicati nella precedente concessione ed utilizzati in corso di occupazione;

-al permanere della conformità di arredi, manufatti ecc. alle disposizioni, statali e regolamentari, vigenti in materia;

-impegno ad osservare tutte le condizioni e le prescrizioni impartite con la precedente concessione.

3. Il Responsabile del procedimento, sussistendo tutte le condizioni indicate al precedente comma 2 del presente articolo, rilascia la concessione ed effettua la comunicazione prevista nel medesimo articolo anche ai Servizi / Strutture comunali, già interpellati in fase di istruttoria di rilascio dell'originaria concessione, che nel termine di giorni 30, decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione, segnalano al Responsabile del procedimento eventuali difformità rilevate, in relazione alle norme statali e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 46 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 48 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

a) anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;

b) non provveda al pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione e di altri eventuali importi connessi all'occupazione, quali diritti di istruttoria, penali e/o sanzioni irrogate;

c) violi la norma di cui all'art. 44, primo comma, lettera e) del presente Regolamento relativa al divieto di subconcessione;

d) utilizzi impropriamente o diversamente l'area occupata, rispetto a quanto indicato in concessione;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti e 15 giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono inoltre causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i sette giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

4. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento notifica al concessionario atto di diffida contenente:

- intimazione alla regolarizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, riconducendola a tutte le

previsioni, condizioni, prescrizioni ed obblighi indicati, tanto in concessione quanto nel presente Regolamento;

- assegnazione del termine, non superiore a giorni 30, entro cui provvedere alla regolarizzazione;
- informazione delle conseguenze connesse alla verifica dell'inottemperanza alla diffida, ossia adozione del provvedimento di dichiarazione di estinzione degli effetti legittimanti della concessione, constatazione dell'occupazione abusiva, conseguente dichiarazione di decadenza del concessionario dal diritto di occupare il suolo pubblico precedentemente concesso, liberazione e ripristino del suolo pubblico.

5. L'inottemperanza alla diffida e gli effetti alla stessa connessi sono constatati e dichiarati dal Responsabile del procedimento con provvedimento, preceduto dall'avviso di cui all'art.7 L. n. 241/1990 (e s.m.i.), che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo e che reca l'avviso formale:

- di incameramento del deposito cauzionale, di cui all'art. 43 del presente Regolamento, nell'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento stesso non provveda direttamente allo sgombero ed al ripristino del suolo ed al pagamento dei canoni di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti, non ancora corrisposti;
- di non responsabilità del Comune dei danni eventualmente arrecati alle attrezzature utilizzate per l'occupazione di suolo pubblico durante le operazioni di liberazione del suolo stesso.

Articolo 49 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, il Concessionario rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Il Responsabile del procedimento, quindi, intima agli occupanti di fatto la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un congruo termine per provvedervi ed informando che, trascorso il termine assegnato:

- vi provvederà d'ufficio il Comune, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese ed incamerando il deposito cauzionale ove prestato ex art. 44 del presente Regolamento;
- il Comune non risponderà dei danni alle attrezzature utilizzate per l'occupazione eventualmente arrecati durante le operazioni di liberazione del suolo.

3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, ossia occupazioni non aventi la caratteristica della stabilità, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione

- all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare. La classificazione in due categorie è quella adottata con deliberazione consiliare n. 30 del 13/07/1994.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è misurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. La superficie eccedente i 3.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
6. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti, e relative carovane comprese nella concessione, è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per occupazioni da 100 mq a 1.000 mq ed in ragione del 10% per occupazioni oltre i 1.000 mq.
7. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all'uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili

anzidetti.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
10. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50 (come L.160/19 COMMA 831) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune e al Concessionario con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità previste dalla legge.
12. Per le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici, il canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 54 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 55 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale (es. artisti di strada);
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; restano soggette al canone le occupazioni per attività di manutenzione, ampliamento, ripristino e costruzione dei suddetti impianti;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso, le pedane e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 72 ore, realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi, ai sensi della normativa vigente in materia di somministrazione e di vendita, purché senza scopo di lucro, fatta salva la raccolta di fondi a scopo benefico anche mediante offerta di prodotti;
- i) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi 10 mq;
- j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- l) le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strettamente connesse alla natura statutaria dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- m) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
- n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;
- o) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- p) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- q) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;
- t) le occupazioni con passi carrabili ;
- u) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- v) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- w) le occupazioni temporanee effettuate:
 - da artisti, riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento della città;
 - per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e fotografiche da parte di imprese, enti o altri soggetti specializzati nel settore, come indicato al precedente art. 41, che siano di effettiva rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città;
- x) le occupazioni con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico a protezione di vetrine di esercizi che abbiano ottenuto dal Comune, previa dichiarazione di adesione, il marchio "slot-free", che identifica gli esercizi in cui non sono installati macchinari, congegni, attrezzature per il gioco, anche se lecito, con vincita di premi in denaro.

Articolo 56 – Esenzioni e agevolazioni per occupazioni e situazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, la Giunta Comunale può, con motivata delibera, prevedere la totale esenzione per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che contribuiscono

finanziariamente al sostegno di manifestazioni ed iniziative celebrative, o aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative, sportive ed ambientali, promosse dall'Amministrazione Comunale congiuntamente a soggetti terzi, o proposte da soggetti terzi e svolte in collaborazione o con il patrocinio dell'Ente, purché ricorrano le seguenti condizioni concorrenti:

- gli spazi oggetto di occupazione non devono essere utilizzati per attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande;
 - le predette occupazioni devono rientrare nell'ambito delle manifestazioni sopra indicate;
 - le manifestazioni di cui sopra devono essere di particolare e rilevante interesse pubblico, in quanto volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico e sportivo.
2. La delibera di Giunta Comunale, di cui al comma 1, dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione del canone concessa al fine dell'assestamento della previsione di entrata.
3. La Giunta Comunale può, con motivata delibera evidenziante uno specifico interesse pubblico meritevole di tutela connesso all'occupazione, prevedere la riduzione del canone al 50% per le occupazioni nell'ambito di eventi e manifestazioni svolte in collaborazione con il Comune.
4. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore dei titolari di attività economiche:
- a) aventi occupazioni in corso, delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica;
 - b) che richiedano di occupare spazi pubblici e/o di ampliare gli spazi già in concessione a seguito di provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
5. Le occupazioni di cui al punto b) del precedente comma dovranno essere effettuate con arredi mobili e restano comunque assoggettate al rispetto delle previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici e nel Codice della Strada.
6. Le agevolazioni di cui al comma 4 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione e, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il canone viene determinato in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
4. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.
5. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
7. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone annuale di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 luglio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 250,00, lo stesso può essere corrisposto in tre rate scadenza 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni

permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, all'atto del rilascio o consegna della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso, secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nei commi precedenti è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 60 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno relative al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dietro specifica richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso. Nel provvedimento di rimborso viene comunicato l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva di spazi pubblici. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
6. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi relativi al canone per l'occupazione, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.

Articolo 61 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del

200 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell' art. 65 del presente Regolamento.
6. Nel caso di mancato ripristino, entro i termini indicati nell'atto di concessione, del suolo pubblico in seguito a danni arrecati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del canone mercatale, il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente, in capo a Terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 64 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.

Art. 65 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 66 - Domanda di occupazione e sospensione della concessione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di commercio approvato con deliberazione del C.C. n. 6 e 7 del 28/02/2002.
2. Il Servizio/Struttura addetta alle attività commerciali, con provvedimento motivato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge n.241/90 e s.m.i., può modificare

o sospendere in qualsiasi momento la concessione. L'adozione dei provvedimenti di modifica o sospensione non comporta la corresponsione da parte del Comune di alcun indennizzo a favore del concessionario.

3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- b) durata dell'occupazione;
- c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.

Articolo 68 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata, che può quindi avere anche durata pluriennale.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 70 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 49 del presente Regolamento.

Articolo 71 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in unica soluzione qualora l'importo dovuto per l'anno solare in corso sia inferiore o uguale a euro 250,00. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Per il solo anno 2021, in considerazione dei tempi occorrenti per l'approvazione del presente regolamento e delle tariffe, il termine di pagamento del canone di cui al precedente comma 3 è fissato alla data del 31 luglio 2021 e, qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 250,00, lo stesso può

essere corrisposto in tre rate aventi scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Per le occupazioni degli "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72 – Agevolazioni per situazioni particolari

1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore di titolari di concessioni relative al presente Capo delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare tanto il canone, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione dello stesso.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi relativi al canone per l'occupazione, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a euro 12,00.

Articolo 75- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Sono altresì applicabili le sanzioni previste dai regolamenti e disciplinari comunali relativi al commercio su aree pubbliche.

3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell' art. 79 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
9. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 76 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo IV in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente disciplina e con i regolamenti e disciplinari comunali relativi al commercio su aree pubbliche.